

International Trade

Case studies, problem solving and tools



Camera di Commercio
Ravenna

Azienda Speciale
eurosportello
Camera di Commercio Ravenna



Logistica e Trasporti Internazionali

pg.02

FUMIGAZIONE DI MERCI E
IMBALLAGGI
(Con aggiornamento sugli standard
ISPM-15 a marzo 2007)
di Enrico Carlo Tenerani



Dogana e Fiscalità Internazionale

pg.07

PROVA DELL'AVVENUTO
TRASFERIMENTO DEI BENI
ALL'ESTERO NELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta



Scheda Applicativa - Documenti

pg.11

SEPA-SINGLE EUROPEAN
PAYMENT AREA
a cura di Antonio Di Meo



Info Utili

pg.12

IBAN E BIC UTILIZZO
OBBLIGATORIO
a cura della Redazione



Scheda Rischio Paese

pg.13

AZERBAIJAN
a cura di Fortis



Lo Speciale

pg.15

SPEDIZIONE IN GIAPPONE
di Maurizio Favaro



Flash

pg.17

CODICI ISO DEI PAESI ADERENTI
ALLA CONVENZIONE IBAN
a cura della Redazione



FUMIGAZIONE DI MERCI E IMBALLAGGI

(Con aggiornamento sugli standard ISPM-15 a marzo 2007)

di Enrico Carlo Tenerani



Nozione e obbligatorietà

Per **fumigazione** s'intende qualsiasi operazione attuata con prodotti liquidi, solidi o aeriformi, finalizzata a bonificare o prevenire la presenza di insetti, parassiti o roditori. Si tratta di rilasciare e disperdere una sostanza chimica tossica che colpisca i parassiti per avvelenamento o soffocamento. Questo **trattamento disinfestante antiparassitario** può essere reso obbligatorio per specifiche merci o specifici imballaggi da normative del Paese importatore o del Paese esportatore e rientra nei **trattamenti di quarantena** che possono essere imposti alle merci all'atto dell'esportazione o all'importazione. La cd. «**fumigazione QPS**» (*Quarantine Pre Shipment*) riguarda il trattamento di merci effettuato non oltre 21 giorni prima dell'esportazione.

Per quanto concerne gli **imballaggi lignei**, è attualmente di applicazione generale il trattamento obbligatorio previsto dalla Convenzione FAO IPPC (*International Plant Protection Convention*) e implementato gradualmente a partire dal 2002 con le "misure fitosanitarie" (*International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM*) relative agli imballaggi lignei abitualmente usati nel commercio internazionale (**standard ISPM 15 - Guidelines for regulating Wood Packaging Material in international trade**), normativa di cui in calce si fornisce un elenco aggiornato sullo stato di recepimento nei Paesi aderenti.¹

Caratteristiche del prodotto fumigante e note tecniche

Una sostanza fumigante ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- possedere alta tossicità per tutte le fasi di vita dei parassiti-bersaglio;
- possedere bassa tossicità verso piante, esseri umani e altri organismi innocui;
- essere di pronta disponibilità ed economicità d'uso;
- non lasciare scorie o residui nocivi nella merce trattata;
- essere facilmente rilevabile;
- essere non-inflammabile, non-corrosiva e non esplosiva alle condizioni d'impiego normali;
- non ledere la qualità del prodotto;
- possedere alta volatilità con eccellente forza di penetrazione e facilità di dispersione mediante aerazione;
- non avere effetti dannosi sull'ambiente.

Purtroppo ad oggi non è stato ancora sviluppato un fumigante che integri tutti i summenzionati requisiti. Il principio attivo più usato per la fumigazione di merce e imballaggi resta il **Bromuro di Metile** (CH_3Br), che non risulta cancerogeno e non presenta neppure particolari rischi riguardo alla tossicità, seppur si tratti sostanza affine ai CloroFluoroCarburi negativamente impattante sull'ozonosfera: come tale quindi, in Italia dal 1° gennaio 2005, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Montreal del 1997 e delle norme comunitarie (su tutte Regolamento CE n.2037/2000), il suo impiego è contingentato e strettamente limitato ai cosiddetti "usi critici", tra cui appunto la disinfestazione di merci trasportate e loro imballaggi. Pur essendo disponibili altri principi attivi fumiganti (1,3- Dicloropropene, Cloropicrina, Dazomet, Metham-sodio e Metham-potassio), soltanto il Bromuro di Metile può considerarsi un **fumigante totale**, avendo gli altri principi attivi un'**azione fitoiatrica** specifica limitata, prevalentemente fungicida o prevalentemente nematocida (=vermicida). Non esiste quindi un principio attivo fumigante perfettamente equivalente al Bromuro di

¹ vds. "Focus sugli adempimenti dell'esportatore nell'uso di imballaggi lignei" in *International Trade*, n. 20/1 novembre 2005, a. I, pp. 10-12 e "Trattamento degli imballaggi in legno" in *International Trade*, n. 12/15 giugno 2007, a. III, p. 08





FUMIGAZIONE DI MERCI E IMBALLAGGI

(Con aggiornamento sugli standard ISPM-15 a marzo 2007)

di Enrico Carlo Tenerani



Metile: in alternativa è possibile ottenere la stessa efficacia fitoiatrica solo utilizzando più principi attivi o più tecniche antiparassitarie in combinazione tra di loro.

Autorizzazioni al trattamento e procedure

La fumigazione è un'operazione pericolosa e dev'essere effettuata da personale appositamente abilitato in luoghi idonei individuati ai sensi delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e in accordo con le autorità sanitarie e amministrative preposte (ASL, Questura, Capitanerie di Porto). In Italia autorizzazioni e procedure sono disciplinate dal **R.D. 9 gennaio 1927, n. 147** sull'impiego dei **gas tossici**, che dispone che le aziende che svolgono il trattamento debbano tra l'altro possedere:

- autorizzazione all'acquisto, impiego, custodia e conservazione dei gas tossici (artt.5 e 10 R.D.147/1927);
- licenza al trasporto di gas tossici;
- abilitazione all'impiego di gas tossici del personale operativo addetto (art.26 R.D. 147/27);
- licenza, per ogni operazione, ad utilizzare gas tossici in luoghi abitati e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna (artt.40, 41 e 47 R.D.147/1927).

Il trattamento di fumigazione con Bromuro di Metile dev'essere eseguito a **pressione atmosferica normale** (non necessariamente sotto vuoto) per i tempi e con le dosi di seguito riportate:

DOSAGGIO (g/m ³)	DURATA (ore)	TEMPERATURA (°C)
48	24	>21
56	24	16-21
64	24	11-16
80	24	>5

La fumigazione va effettuata **al di sopra della temperatura minima prevista** per tutta la durata del trattamento. Nel caso in cui la temperatura dovesse scendere al di sotto dei valori minimi di riferimento, il trattamento potrà essere effettuato in più riprese allo scopo di assicurare che il gas agisca al di sopra delle temperature e delle concentrazioni minime necessarie per almeno 24 ore (anche se non continuative). Come temperature di riferimento vengono adottate le temperature medie orarie registrate dalle centraline del servizio meteo regionale oppure i dati di temperatura registrati dalle imprese esecutrici con strumentazioni automatiche debitamente tarate (ad es. cronotermografo). Al termine del trattamento, si dovrà inoltre garantire che la **concentrazione residua del gas tossico scenda al di sotto del livello di sicurezza di 5 ppm** (parti per milione = milligrammi per kg.).

La fumigazione di "unità di carico" o di imballaggi **negli spazi portuali** è consentita unicamente a terra in zone riconosciute idonee a tale scopo dalla competente **Capitaneria di Porto** ed è soggetta ad autorizzazione della stessa. L'eventuale fumigazione di "unità di carico" o di imballaggi provenienti da sbarco e destinati all'introduzione nel territorio nazionale può avvenire soltanto previa esplicita disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Chi intenda effettuare la fumigazione in porto deve presentare apposita istanza (in duplice copia, in bollo) alla Capitaneria di Porto, la quale, dopo averla esaminata, la restituisce in copia al richiedente con le determinazioni del caso in ordine alle misure di sicurezza ritenute necessarie. Non è consentito l'imbarco o lo sbarco di "unità di carico" od imballaggi o qualsivoglia altro oggetto sotto fumigazione.





FUMIGAZIONE DI MERCI E IMBALLAGGI

(Con aggiornamento sugli standard ISPM-15 a marzo 2007)

di Enrico Carlo Tenerani



Per regolamentazione IMO (*International Maritime Organisation*) è obbligatorio che le unità di carico imbarcate “sotto fumigazione” siano appositamente marchiate con cartelli d’avvertimento e trattate quali **merci pericolose**; è inoltre consigliato che anche l’avvenuta **ventilazione delle unità di carico** sottoposte a fumigazione prima dell’imbarco sia documentata con evidenza con cartelli quali il seguente, per evitare che il vettore marittimo o le Autorità portuali impongano la procedura “merci pericolose” anche su tali contenitori.

Ventilation mark

Cargo transport unit after fumigation (Fumigant:) according to 5.3.2.5 IMDG Code Ventilated on: (date) - Transport is allowed without any restrictions - !!! Before entering or unloading the release of the unit is required !!!
--

Sostanze non sottoponibili a fumigazione

Alcune sostanze non vanno sottoposte a fumigazione con Bromuro di Metile, le granaglie su tutte (riso, orzo, avena, grano, mais), ma non sempre esistono normative specifiche con divieti espressi. L’Australia definisce un elenco di prodotti che non dovrebbero ordinariamente essere sottoposti a fumigazione con Bromuro di Metile:

- burro, lardo e grassi (se non in lattine chiuse ermeticamente), frutti di avocado, farina di soia, farina di frumento intera, altre farine ad alta percentuale proteica, lieviti;
- farina d’osso, carbone di legna, blocchetti di cenere;
- pellicce, feltri, articoli in crine, cuscini in piuma, imbottiture di coperte, alte concentrazioni di panno in carte da lettere ed altre carte di zolfo;
- sale iodizzato, blocchetti di sale che contengono zolfo o i relativi residui;
- merci in cuoio, specialmente capretto, prodotti chimici fotografici (escluse pellicole da macchina fotografica o pellicole per raggi X);
- stampe e modelli fotografici, carte di lucidatura dell’argento;
- merci in gomma (specialmente gomma spugnosa), gommapiuma e gomma ripresa, compreso cuscini e materassi,
- timbri in gomma e mobilia tappezzata o imbottita;
- prodotti in lana (particolarmente angora), filati molli e maglioni, tessuti viscosi del rayon;
- illustrazioni ad olio e con vernici a base di zolfo;
- utensili medici a perdere.

L’uso del Bromuro di Metile è comunque ammesso per trattare bancali vuoti su cui successivamente caricare questi prodotti.

Lo stato di recepimento della normativa ISPM 15 al 14/03/2007

Al 14 marzo 2007 lo stato di recepimento degli standards ISPM 15 nei vari Paesi risultava come da seguente tabella (compilata senza pretesa di esaustività e con informazioni reperite da siti web ufficiali):





FUMIGAZIONE DI MERCI E IMBALLAGGI

(Con aggiornamento sugli standard ISPM-15 a marzo 2007)

di Enrico Carlo Tenerani



Nord America	Canada	I Paesi NAPPO (Stati Uniti, Canada e Messico) hanno comunicato l'applicazione dell'ISPM-15 della FAO a partire dal 16 settembre 2005 ed hanno individuato 3 fasi progressive di applicazione. La terza fase è iniziata dal 5 luglio 2006; se l'Autorità competente stabilisce che non è possibile separare la merce dall'imballaggio non conforme, viene ordinata la riesportazione o distruzione di tutte le spedizioni contenenti materiale da imballaggio in legno (WPM) non conforme
	Messico	
	USA	
Sud America	Argentina	Adotta gli standard a partire dal 01/06/05
	Brasile	Adotta gli standard a partire dal 11/07/05
	Bolivia	Adotta gli standard a partire dal 04/09/05
	Cile	Adotta gli standard a partire dal 01/06/05
	Colombia	Adotta gli standard a partire dal 15/09/05
	Costa Rica	Adotta gli standard a partire dal 19/03/06
	Rep. Dominicana	Adotta gli standard a partire dal 01/07/06
	Ecuador	Adotta gli standard a partire dal 01/07/06
	Guatemala	Adotta gli standard a partire dal 25/01/06
	Honduras	Adotta gli standard a partire dal 16/09/05
	Nicaragua	Adotta gli standard a partire dal 01/09/05
	Perù	Adotta gli standard a partire dal 01/09/05
	Panama	Adotta gli standard a partire dal 17/02/05
	Paraguay	Adotta gli standard a partire dal 28/06/05
	El Salvador	Adotta gli standard a partire dal 01/10/05
	Venezuela	Adotta gli standard a partire dal 02/05/05
	Uruguay	Notificata l'intenzione di adottare gli standard da metà del 2005
	Seychelles	Adotta gli standard a partire dal 01/03/06
Asia	Cina	Adotta gli standard a partire dal 01/01/06
	Corea del Sud	Adotta gli standard a partire dal 01/06/05: i container vengono ispezionati a campione e in caso di non conformità sono sottoposti a trattamento.
	Filippine	Adotta gli standard a partire dal 01/06/05
	Giappone	Adotta gli standard a partire dal 01/04/07
	India	Adotta gli standard a partire dal 01/11/04: gli imballi non conformi devono essere accompagnati da una certificato fitosanitario.
	Malesia	Richiede esclusivamente il trattamento degli imballaggi con bromuro di metile alle dosi raccomandate dagli ISPM 15, ma non indica la data di implementazione.
	Sri Lanka	Data di implementazione: 01/03/04 ma non ha indicato una data di entrata in vigore
	Singapore	Non ha richiesto l'adeguamento agli standard ISPM 15
	Taiwan	Richiede il trattamento con bromuro di metile alle dosi raccomandate dagli ISPM 15 a partire dal 01/10/04.
	Vietnam	Richiede esclusivamente il trattamento degli imballaggi con bromuro di metile alle dosi raccomandate dagli ISPM 15, ma non indica la data di implementazione.





FUMIGAZIONE DI MERCI E IMBALLAGGI

(Con aggiornamento sugli standard ISPM-15 a marzo 2007)

di Enrico Carlo Tenerani



Europa	Svizzera	Adotta gli standard a partire dal 01/03/05
	Turchia	Adotta gli standard a partire dal 01/01/06
	Bulgaria	Adotta gli standard a partire dal 26/01/06
	Siria	Adotta gli standard a partire dal 01/04/06
	Ucraina	Adotta gli standard a partire dal 01/10/05 solo per merci importate da Paesi extra UE
	Unione Europea	Adotta gli standard a partire dal 01/08/05; esenzione dall'applicazione per merce di provenienza Svizzera o Paese UE (cfr. direttiva 2004/102); dal 01/09/09 ci sarà obbligo di utilizzo di solo legname scortecciato
	Egitto	Adotta gli standard a partire dal 01/10/05
	Libano	Adotta gli standard a partire dal 01/03/06
	Giordania	Adotta gli standard a partire dal 19/01/06
Oceania	Australia	Accetta gli standard a partire dallo scorso 01/09/04, parallelamente alla normativa vigente dell'AQIS
	Nuova Zelanda	Applica la propria normativa dal 01/06/03 ed accetta anche gli standard
	Samoa	E' richiesto il certificato fitosanitario se gli imballi lignei non sono marchiati ISPM 15
	Fiji	Ha indicato l'intenzione di adottare gli standard ISPM 15 ma non ha ufficializzato la data di entrata in vigore
	Nuova Caledonia	Proposta data di implementazione ma non ha indicato una data di entrata in vigore. Accetta gli standard ISPM15 o Certificato Fitosanitario in alternativa.
Africa	Nigeria	Applica gli standard corredati di un certificato di trattamento, in alternativa è necessario il certificato fitosanitario.
	Sudafrica	Adotta gli standard a partire dal 01/03/05
	Trinidad & Tobago	Adotta gli standard a partire dal 01/01/06
	Zimbabwe	Adotta gli standard a partire dal 01/06/004
	Oman	Ha confermato di adottare gli standard ISPM 15 non ufficializzando alcuna data

Tenerani Enrico Carlo, Avvocato internazionalista, consulente in diritto marittimo ed economia dei trasporti. Studio legale a Verona.





PROVA DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI BENI ALL'ESTERO NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta



Prova dell'effettivo trasferimento all'estero dei beni

La problematica relativa alla prova dell'effettivo trasferimento all'estero dei beni non è certamente confinata alle operazioni in ambito extracomunitario, sebbene proprio in riferimento alle cessioni all'esportazione dirette, indirette ed in triangolazione, si sia storicamente radicato un notevole contenzioso tributario e si sia pronunciata a più riprese l'Amministrazione finanziaria.

La medesima problematica ha interessato fin dalle origini anche le cessioni intracomunitarie caratterizzate, analogamente alle esportazioni, da un regime di non imponibilità ai fini Iva condizionato, unitamente agli altri requisiti previsti dalla specifica normativa, al verificarsi dell'effettivo trasferimento fisico dei beni da uno Stato membro all'altro.

I controlli sulla corretta applicazione del regime di non imponibilità, nei rapporti fra operatori economici, con assolvimento dell'Iva nello Stato membro di destinazione, sono stati, inoltre, resi più difficoltosi dalla mancanza di barriere doganali, eliminate all'interno del territorio "fiscale" comunitario.

Nell'ambito dei rapporti intracomunitari, la problematica relativa alle prove dell'effettivo trasferimento dei beni all'estero si è palesata più complessa rispetto a quella riguardante le cessioni ad operatori extracomunitari, sia, come già accennato, per la mancanza di controlli doganali, sia per l'assenza di norme specifiche aventi ad oggetto tali prove.

La normativa interna prevede la verifica del codice identificativo Iva dell'operatore comunitario controparte contrattuale, nonché la compilazione e presentazione dei modelli Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari ma, tali previsioni, si sono ben presto rivelate assolutamente insufficienti per consentire un effettivo monitoraggio dei movimenti fisici dei beni all'interno del territorio comunitario e per costituire un reale strumento di contrasto al fenomeno delle frodi Iva.

L'assenza di disposizioni specifiche in tema di prove per le operazioni intracomunitarie, a livello di normativa interna e di legislazione comunitaria sovraordinata, ha favorito il mantenimento allo stato latente della problematica, sentita soprattutto dagli operatori economici che vendono con termine di resa "franco fabbrica" (corrispondente al termine "ex works" secondo gli *Incoterms 2000*), "esplosa" recentemente grazie a tre sentenze della Corte di Giustizia emesse nel mese di settembre del 2007.

Sentenze della Corte di Giustizia

Con tre sentenze, emesse tutte in data 27 settembre 2007, nei procedimenti C- 146/05 (causa "*Albert Collège*"), C- 184/05 (causa "*Twoh International BV*") e C- 409/04 (causa "*Teleos plc*"), la Corte di Giustizia si è pronunciata su questioni attinenti le prove delle cessioni intracomunitarie, sebbene in riferimento a fattispecie diverse.

In particolare, la sentenza relativa al caso "*Teleos*" (procedimento C- 409/04) riguarda specificamente il caso di cessioni intracomunitarie effettuate con termine di resa "ex works" (*Incoterms 2000*).

Con la citata sentenza, vengono sottolineati alcuni principi fondamentali che possono legittimamente assumersi come precisi riferimenti interpretativi per poter affrontare, in modo equilibrato e corretto, la problematica delle prove delle cessioni intracomunitarie, nonché quella, ad essa connessa, del rapporto tra buona fede degli operatori e dimostrazione del coinvolgimento nella partecipazione a frodi comunitarie.

Vengono, nello specifico, enunciati i seguenti **principi**:

- il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie di beni è applicabile quando il fornitore prova che gli stessi sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro; è dunque il fornitore il soggetto a cui incombe l'onere della prova (punto 42);
- spetta agli Stati membri fissare le condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie ma, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle direttive, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi





PROVA DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI BENI ALL'ESTERO NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta



generali dell'ordinamento giuridico comunitario, quali i principi di certezza del diritto e di proporzionalità (punto 45);

- c) i provvedimenti che possono adottare gli Stati membri per assicurare la riscossione dell'imposta ed evitare le frodi, non possono essere utilizzati in modo tale da mettere in discussione la neutralità dell'Iva (punto 46).

Quale naturale conseguenza del principio della certezza del diritto, nella sentenza citata viene sottolineata la necessità che i soggetti passivi *“abbiano conoscenza dei loro obblighi fiscali prima di concludere un'operazione”* (punto 48).

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale espresso in sede comunitaria, ribadisce che i provvedimenti adottati dagli Stati membri per raggiungere efficacemente l'obiettivo di tutelare il diritto erariale alla riscossione dell'imposta, *“non devono eccedere quanto è necessario a tal fine”* (punto 53).

In merito al principio di neutralità, viene evidenziato, infine, che esso impedisce che operazioni analoghe, *“che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell'Iva”* (punto 59).

In buona sostanza, il giudice comunitario pone in evidenza che, al fine di consentire il corretto e neutrale funzionamento dell'imposta, le Amministrazioni dei singoli Stati membri devono mettere i soggetti passivi nella condizione di applicare le norme conoscendone a priori la relativa disciplina e senza addossare agli stessi oneri probatori eccessivi, spropositati rispetto all'esigenza di tutela della riscossione dell'imposta ed al contrasto della frode fiscale.

Sulla base di tali presupposti, la sentenza (caso *“Teleos”*) trae la conclusione che le Autorità fiscali degli Stati membri non sono autorizzate a disconoscere l'applicazione del regime di non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni quando, in presenza di prove esteriormente e formalmente valide acquisite dal fornitore, le stesse, a successivi controlli, si rivelano false *“senza che risulti tuttavia provata la partecipazione del fornitore medesimo alla frode fiscale, nella misura in cui ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non lo conducesse a partecipare ad una frode siffatta”*.

La Corte di Giustizia, pertanto, ha privilegiato la buona fede del contribuente che ha adottato tutte le precauzioni del caso, rientranti nelle sue possibilità, per sincerarsi che il trasferimento fisico dei beni avvenisse realmente; nel caso di specie, la società fornitrice (*Teleos*) aveva effettuato ricerche serie ed approfondite sull'affidabilità dei soggetti coinvolti nell'operazione (acquirente comunitario e gestore del deposito), inoltre, utilizzando il termine di resa *“franco fabbrica”* (*“ex works”* secondo gli *Incoterms 2000*), per avere dimostrazione dell'avvenuto trasporto (su strada) dei beni all'estero, richiedeva l'originale firmato della lettera di vettura (CMR).

La buona fede del fornitore e la sua estraneità alla frode fiscale, deve però essere dimostrata dal suo comportamento, rispettoso degli adempimenti legali e formali relativi alle cessioni intracomunitarie di beni esenti da imposta, nonché volto all'acquisizione di dati, informazioni e documenti idonei a rassicurarlo sulla ragionevole certezza che i beni venduti siano stati effettivamente trasferiti in altro Stato membro.

La sentenza enuncia principi interpretativi di assoluta importanza, ma non entra nel dettaglio delle prove, lasciando, di fatto, margini discrezionali ancora utilizzabili da parte delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Al riguardo, infatti, né la VI direttiva, nel testo vigente fino al 2006, né la direttiva n. 2006/112/CE attualmente in vigore, contengono disposizioni specifiche che permettano di individuare quali mezzi può utilizzare il contribuente per assolvere tale onere probatorio, spettando *“agli Stati membri fissare le condizioni per esentare le cessioni intracomunitarie dei beni”* (sentenza *Twoh International BV*, C- 184/05, punto 25).





PROVA DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI BENI ALL'ESTERO NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta



Ulteriore compito dell'interprete, pertanto, è quello di identificare quali sono quelle misure “ragionevoli” che il fornitore deve raccogliere, nell'ambito dei poteri a sua disposizione.

Partendo dalla considerazione che l'operatore economico non ha certamente i poteri istruttori e le capacità d'indagine dell'Amministrazione fiscale, la valutazione dei mezzi a sua disposizione dovrebbe essere confinata nell'ottica della diligenza che i soggetti economici devono avere nello svolgimento delle loro attività.

Quanto alla ragionevolezza delle misure da adottare, la stessa dovrebbe essere “tarata” sul singolo caso, a seconda del cliente controparte contrattuale, della natura, continuativa o sporadica dei rapporti, della tipologia dei mezzi di pagamenti proposti dall'acquirente e dell'esistenza o meno di elementi indiziari che possano indurre a dubitare delle reali intenzioni dell'acquirente stesso.

Nella sentenza sul caso *Teleos*, inoltre la Corte di Giustizia sottolinea la necessità per il fornitore di adottare **tutte** le misure ragionevoli in suo potere, mostrando, si ritiene, di riferirsi ad un concetto di diligenza “qualificata” e, quindi, non appiattita sui comportamenti e sulle procedure normalmente utilizzate nella prassi operativa ordinaria.

Con le tre sentenze emesse il 27 settembre 2007, tutte riguardanti in modo diretto od indiretto la problematica delle prove per le cessioni intracomunitarie di beni, sebbene in riferimento a fattispecie specifiche e diverse fra loro, la Corte di Giustizia europea ha delineato importanti principi interpretativi cui fare riferimento da parte degli operatori economici, coinvolti nelle transazioni commerciali, e delle Amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri.

Risvolti operativi

In sostanza, sulla base di quanto emerge dal contenuto delle predette sentenze e, soprattutto, da quella relativa al caso *Teleos* (procedimento C- 409/04), il fornitore che si accinge ad effettuare una cessione intracomunitaria dovrebbe aumentare la sua soglia di attenzione quando: si tratta di un cliente nuovo; sono proposte modalità anomale di pagamento; si tratta di operazioni articolate e complesse quanto alle modalità di trasporto ed al numero dei soggetti coinvolti.

La situazione in cui il fornitore si trova ad allacciare rapporti commerciali con un nuovo cliente, del quale non sono note la serietà commerciale, l'affidabilità e la correttezza nel modo di operare, rende opportuno acquisire, oltre al codice di identificazione Iva, anche il certificato di attribuzione della partita Iva, nonché la documentazione equivalente ad una visura camerale, rilasciata dalle Autorità competenti dello Stato membro del cliente, oppure un certificato del Tribunale o di altro organo giurisdizionale competente, al fine di acquisire ulteriori dati relativi alla composizione dell'organo amministrativo, alle dimensioni ed all'operatività della controparte contrattuale.

Quanto alle prove relative all'effettivo trasporto dei beni all'estero, la situazione più a rischio è quella della vendita con termine di resa “franco fabbrica”, dove il fornitore, riducendo al minimo i propri adempimenti contrattuali, non ha usualmente alcun controllo sullo sviluppo delle operazioni.

Con riguardo al trasporto su strada, si ritiene che il ricorso alla lettera di vettura internazionale (CMR) possa costituire uno strumento di generale accettazione da parte degli organi di controllo, in considerazione del fatto che rappresenta la formalizzazione di un vero e proprio contratto ove è coinvolto un soggetto, incaricato del trasporto, terzo rispetto al venditore ed all'acquirente, nonché responsabile dell'effettivo arrivo a destinazione dei beni.

Risoluzione 345/E del 2007

Spunti interpretativi interessanti in materia di prove per le cessioni intracomunitarie di beni, sono contenuti nella risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, emessa dall'Agenzia delle entrate in risposta ad una istanza di interpello.





PROVA DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI BENI ALL'ESTERO NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta



Con la predetta risoluzione, l'Agenzia si allinea alle conclusioni di cui alle sentenze del 27 settembre 2007 della Corte di Giustizia nelle cause C- 146/05, C- 184/05 e C- 409/04 in precedenza citate.

Infatti, dopo aver ribadito che spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei che il contribuente deve utilizzare per dimostrare l'effettivo invio dei beni in altro Stato membro e legittimare le cessioni intracomunitarie, si sottolinea che l'unico limite posto agli Stati membri nell'individuare tali mezzi di prova, *“è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali, la neutralità dell'imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate”*.

Sulla base di tali premesse, l'Agenzia concorda con la tesi prospettata dal contribuente e considera sufficienti a provare l'avvenuta cessione intracomunitaria i seguenti documenti:

- la fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993;
- l'elenco Intrastat delle cessioni intracomunitarie;
- la documentazione bancaria relativa al pagamento della merce;
- il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore e dal destinatario per ricevuta.

Al riguardo, si ritiene la pronuncia ministeriale sicuramente utile quanto alla conferma dell'idoneità della lettera di vettura internazionale (CMR) a dimostrare l'avvenuto trasporto dei beni, anche alla luce del fatto che il quesito oggetto dell'interpello è del tutto generico e non contiene alcun dettaglio in relazione ai termini di resa utilizzati, alle modalità operative in cui si sviluppano le transazioni commerciali ed alle caratteristiche specifiche dell'acquirente comunitario. Peraltro, nella predetta risoluzione, viene sottolineata l'obbligatorietà di conservare, oltre alla documentazione bancaria, *“copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria”*.

Con tale ultima espressione, l'Agenzia si riferisce ad un aspetto documentale, concernente la formalizzazione dei contratti, non indicato nel quesito sottoposto ad interpello e, inoltre, non esattamente delineato; al riguardo, non è chiaro se il riferimento è all'**eventuale** corrispondenza scambiata, anche in forma di posta elettronica o fax, oppure se, il riferimento stesso, è relativo ad **obblighi di documentazione** intesi in senso più stringente e complesso, rappresentati, ad esempio, da un vero e proprio contratto in forma scritta.

Peraltro, dal tenore del quesito posto dalla società istante, si deduce che il venditore è probabilmente in possesso anche della copia della lettera di vettura internazionale (CMR) recante la firma del destinatario appositamente richiesta, in considerazione del fatto che, al soggetto mittente, è consegnato il solo originale con la firma propria e quella apposta dal trasportatore.

Per questo ed altri motivi, si ritiene che, nonostante la genericità del quesito, non possa ancora attribuirsi valenza generale all'interpretazione fornita con la risoluzione n. 345/E e che siano necessarie, per considerare definitivamente risolti i problemi attribuiti all'onere probatorio a carico del venditore, ulteriori precisazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Massimo Sirri e Riccardo Zavatta, Consulenti in materia di fiscalità internazionale. Studio Sirri - Zavatta commercialisti associati, Forlì – Bologna.



Scheda Applicativa - Documenti



SEPA-SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA

a cura di Antonio Di Meo



CHE COS'E'

È un'Area nella quale i consumatori, le imprese e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro ubicazione, potranno effettuare e ricevere pagamenti in euro all'interno di un singolo Paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri.

PERCHE' SEPA

Perché venendo meno la distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri potranno essere effettuati pagamenti nell'intera area dell'euro con stessa efficienza e sicurezza di quanto avviene in ambito nazionale.

QUALI LE CARATTERISTICHE

Vantaggi

Secondo la Commissione europea i vantaggi interesseranno:

- *Consumatori*: riduzione dei costi di conto corrente, maggiore possibilità di scelta e competizione; possibilità per coloro che vivono all'estero di avere un solo conto bancario, valido per il paese di origine e per quello estero; possibilità di utilizzare la carta di debito (conosciuta in Italia con il nome di bancomat) anche all'estero, attraverso la soluzione;
- *Imprese*: possibilità di realizzare un'unica tesoreria; riduzione dei costi accentrando la gestione dei pagamenti e della liquidità; maggiore competitività attraverso la fatturazione elettronica;
- *Banche*: possibilità di espandere la propria attività
- *Utenti finali*: risparmio in termini di costi all'anno

Inoltre la nuova area aumenterà la competitività dell'Europa.

Paesi aderenti

31 Nazioni: 27 stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Tempistiche

Attivata per la prima volta il 01 gennaio 2008, funzionerà a pieno regime dal 2010.

Servizi opzionali aggiuntivi e prodotti avanzati:

Le istituzioni finanziarie stanno sviluppando prodotti o servizi destinati alla propria clientela, che comportano una notevole riduzione di costi per l'economia, venendo eliminata la documentazione cartacea.

Esempi di servizi:

- regolamento più rapido dei pagamenti;
- derivazione del codice di identificazione bancario;
- fatturazione elettronica: servizio offerto al cliente prima del pagamento;
- riconciliazione elettronica;
- soluzioni di pagamento per servizi bancari online (Internet banking);

Conseguenze per gli utenti

- numero del conto bancario nazionale verrà sostituito da IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Bank Identifier Code);
- il formato dei moduli utilizzati per i pagamenti sarà diverso da quello attuale.

RIFERIMENTI

Regolamento (CE) n. 2560/2001, che stabilisce il principio di parità tra le commissioni per i pagamenti transfrontalieri.

Di Meo Antonio, Consulente in materia di pagamenti internazionali e crediti documentari con studio a Padova. Giornalista pubblicitario e Professore a contratto presso l'Università di Macerata.



IBAN E BIC UTILIZZO OBBLIGATORIO

a cura della Redazione



In questo numero di International Trade, spieghiamo cosa sono IBAN e BIC, le coordinate internazionali, il cui utilizzo dal 01 gennaio 2008 è diventato obbligatorio per i pagamenti verso l'estero.

BIC-BANK IDENTIFIER CODE

È il codice identificativo della Banca del beneficiario, utilizzato nei pagamenti internazionali. Formato da 8 o 11 caratteri alfanumerici.

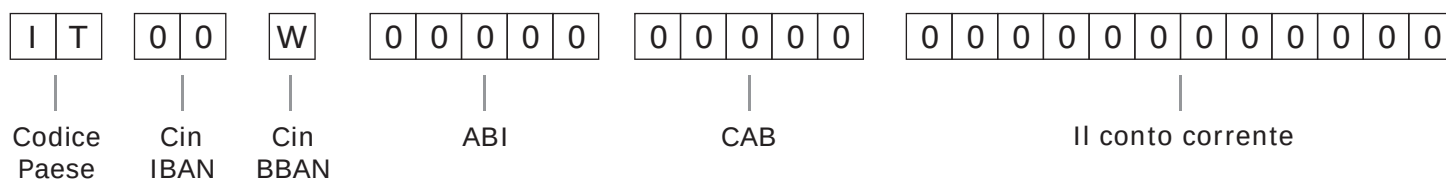
IBAN – INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER

È il codice internazionale identificativo del conto bancario del cliente, già utilizzato per i pagamenti transfrontalieri, e ora obbligatorio anche per i pagamenti eseguiti in Italia, al posto delle tradizionali coordinate bancarie (codici ABI, CAB e numero di conto corrente).

La struttura dell'IBAN, basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards) è di lunghezza variabile a seconda della nazione (massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l'Italia 27 caratteri) ed è formata da:

- codice ISO₂ del Paese di due lettere, IT per l'Italia;
- codice per il controllo CIN (check digit) di due numeri;
- i rimanenti caratteri contengono il codice identificativo nazionale (BBAN – coordinate bancarie nazionali: riportanti il codice CIN, il codice ABI, il codice CAB e il numero di conto corrente preceduto da tanti zeri per un totale complessivo di 12 spazi per l'Italia) di lunghezza variabile a seconda dello stato.

Si riporta di seguito lo schema dell'IBAN italiano.



FONTI

- regolamento (CE) 2560/2001: lo ha reso obbligatorio per tutti i bonifici effettuati nell'ambito dell'Unione Europea, in euro o in corone svedesi, fino al controvalore massimo di euro 50.000,00,
- risoluzione dell'EPC (European Payment Council): ha sancito l'obbligatorietà per tutti i bonifici in euro, di qualsiasi importo, effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e la Svizzera. Specifichiamo che viene data facoltà alle banche che ricevono bonifici privi delle coordinate IBAN e BIC complete e corrette, di rifiutare e quindi respingere al mittente tali pagamenti.

¹ Tutti i Paesi UE-27 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria); Paesi dello SEE-Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); Svizzera.

² Tutti i codici ISO dei paesi riportati alla nota 1 sono consultabili nello schema riportato alla sezione flash di questo numero della rivista (International Trade n.3/01 febbraio 2008).

Scheda Rischio Paese: Azerbaijan



a cura di

FORTIS



Fortis Bank parte del gruppo Fortis, uno dei maggiori gruppi europei di bancassicurazione, è presente in Italia a Milano, Padova, Bologna, Torino e Firenze. Fortis Bank è l'unica banca internazionale con una rete mondiale e soluzioni innovative a disposizione delle piccole e medie imprese Italiane che operano sui mercati esteri.

Per saperne di più, www.fortisbusiness.com. Global Trade Finance, Alfredo Bresciani
Tel +39 02 57 532 363, alfredo.bresciani@fortis.com - tradefinance.italy@fortis.com

Rating sovrano: 10/20

Categoria SACE: 5/7

N.B.: Il rating Fortis va da 1 (migliore) a 20 (peggiore).
Dal 18 è già default

Rating politico: 10/20

Valutazione Rischio Paese, 17 gennaio 2007

Valutazione:

La recente conclusione dei progetti sugli idrocarburi, ha contribuito alla crescita economica dell'Azerbaijan, con una crescita del 33% del PIL nel 2006. Il basso debito estero, combinato con le ampie eccedenze di conto corrente, ha spinto le richieste di finanziamenti ad un surplus di circa \$ 2,5 miliardi nel 2006. Tuttavia l'economia è ancora molto piccola e fragile.

Le tensioni interne ed esterne sono significative. Il conflitto Nagorno-Karabakh e la corruzione sono forti fattori che scoraggiano ancora gli investimenti. Le continue tensioni tra il vicino Iran e le Nazioni Unite, hanno portato ad una importante questione, l'affiliazione strategica dell'Azerbaijan con gli Stati Uniti.

Il presidente Ilham Aliyev, figlio dell'ex presidente dell'Azerbaijan Heydar Aliyev, continua a consolidare la sua posizione, lasciando dietro di lui un'opposizione non molto significativa per le prossime elezioni, che si terranno nel 2008. Questo, aggiunto al rialzo dei redditi dell'esportazione, ammortizza la volontà di attuare riforme infrastrutturali, intervento necessario.

La possibilità di una crisi bancaria, è bassa. Anche se le banche di proprietà statale hanno un quasi totale monopolio, che frena la crescita di banche private non sono previste particolari difficoltà.

STATISTICHE

MEMORANDUM DATA

Popolazione (tasso di crescita): 8,49 mln (0,6 %)

Tasso di disoccupazione: 1,20%

PIL: 19,128 mln USD (2006)

PIL pro capite: 2,250USD (2006)

PIL PER SETTORE PRODUTTIVO

Agricoltura: 7,2 %

Industria: 57,6 %

Servizi: 26,1 %



Scheda Rischio Paese: Azerbaijan



INDICATORI ECONOMICI PRINCIPALI

(s) stimato, (p) previsto	2003	2004	2005	2006(s)	2007(p)	2008(p)
Economia nazionale						
Tasso di crescita economica (%)	11,2	10,2	26,4	33,0	18,0	10,8
Tasso di inflazione (%)	2,1	6,7	9,6	8,2	9,4	8,3
Bilancio pubblico / PIL (%)	-1,2	0,8	0,6	-1,0	0,5	0,4
Debito pubblico / PIL (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bilancia estera						
Bilancia commerciale / PIL (%)	-1,4	1,9	26,3	40,5	50,9	50,5
Partite correnti / PIL (%)	-27,8	-29,8	1,3	14,3	25,6	26,7
Fabbisogno finanziario ¹ (mln USD)	-2,213	-2,802	-85	2,492	6,349	8,499
Investimenti esteri netti diretti (mln USD)	2,352	2,351	459	100	50	50
Riserve valutarie estera (mln USD)	803	1,075	1,178	2,200	3,000	3,500
Debito estero						
Debito estero totale (mln USD)	1,742	1,965	2,226	2,456	2,718	2,935
Debito a breve termine (mln USD)	103	138	220	220	150	100
Debito scaduto (capitale & interessi) (mln USD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riserve valutarie estere/debito estero totale (%)	46,1	54,7	52,9	89,6	110,4	119,2
Riserve valutarie estere/debito a breve termine (%)	779,4	779,1	535,3	1000,0	2000,0	3500,0
Debito estero / PIL (%)	23,9	22,6	25,6	12,8	14,2	15,3
Debt service ratio ² (%)	7,0	5,8	3,8	2,4	1,8	1,0

1. Partite correnti – ripagamenti per quota capitale del debito estero

2. Totale ripagamenti per quote capitale e interessi del debito estero / valore esportazioni

FLUSSI COMMERCIALI

Destinazione delle esportazioni

Esportazioni in Italia (Fob)	30,3 %
Esportazioni in Germania (Fob)	9,4 %
Esportazioni in Francia (Fob)	6,6 %
Esportazioni in Indonesia (Fob)	6,3 %

Origine delle importazioni

Importazioni dalla Russia (Cif)	17,7 %
Importazioni dalla Germania (Cif)	9,1 %
Importazioni da Gran Bretagna (Cif)	7,4 %
Importazioni da Turchia (Cif)	6,1 %

Principali esportazioni

Prodotti petroliferi (Fob)	76,8 %
Alimenti animali, e animali (Fob)	7,5 %
Macchine e attrezzature (Fob)	3,0 %
Plastica (Fob)	2,4 %

Principali importazioni

Alimentari (Cif)	33,3 %
Macchinari e attrezzature (Cif)	11,9 %
Metalli (Cif)	11,6 %





SPEDIZIONE IN GIAPPONE

di Maurizio Favaro



Per una nostra spedizione via aerea destinata in Giappone uno spedizioniere ci ha chiesto di firmargli una dichiarazione contenuta in un apposito modulo da lui sottopostoci, senza la quale non avrebbe preso in consegna la spedizione. Di che cosa si tratta? Eravamo obbligati a firmare ?

No. Non c'è obbligo di firmare la dichiarazione di mittente conosciuto che viene richiesta al mittente di una spedizione per via aerea purché egli provveda, in alternativa, a sostenere i costi di controllo radiogeno cui i colli devono essere sottoposti prima di essere imbarcati. Va innanzitutto precisato che l'esigenza di richiedere al mittente di spedizioni aeree tale impegnativa dichiarazione nasce a seguito delle decisioni prese dal Parlamento Europeo – (CE) 2320/2002 – e dal Consiglio, con Atto del 16 dicembre 2002 in materia di sicurezza del traffico merci, secondo cui la consegna di merci imballate a un vettore aereo è possibile solo attraverso agenti regolamentati, cioè di quei consolidatori aerei in grado di rispettare la citata normativa, purché in possesso dei previsti requisiti (depositi controllati, personale affidabile, locali separati per un'eventuale quarantena dei colli da spedire, superamento di esami presso l'ENAC). Dato però che non tutti gli spedizionieri aerei, o consolidatori, sono agenti regolamentati, (perché carenti di alcuno dei citati requisiti), le Compagnie aeree richiedono loro che le merci imballate, prima di essere caricate a bordo dei propri aeromobili, siano sottoposte a controllo radiogeno. Da parte loro, tali spedizionieri chiedono ai loro clienti/mittenti che dichiarino, sotto la loro responsabilità, che i colli consegnati per il successivo imbarco non abbiano subito manipolazioni sospette da parte di personale non autorizzato ad accedere ai loro locali (stabilimenti di produzione e/o magazzini di logistica). Tale dichiarazione è contenuta nell'allegato "B del Programma Nazionale di Sicurezza" e, come si è detto, pone al mittente un vincolo non da poco essendogli richiesto, al punto 3, di *"(...) assicurare che le spedizioni dal momento dell'accettazione fino al momento della consegna al vettore aereo o all'agente regolamentato siano protette da ogni intervento da parte di terzi non autorizzati e che gli accessi ai locali in cui esse sono manipolate o depositate sono controllati (...)".*

Ora, appare in tutta la sua evidenza come possa essere impossibile per un fornitore/mittente di merci (che consegni una spedizione imballata a un corriere che ne cura la presa presso il suo stabilimento di produzione) garantire l'immunità da ogni atto terroristico in relazione alle sue merci dopo che delle stesse egli abbia perso il controllo fin dal momento in cui esse hanno lasciato detto stabilimento. A quanti passaggi e trasbordi può essere sottoposta una spedizione nell'itinerario che va dallo stabilimento di origine alla stiva di un aereo?

Un conto è che il mittente consegni direttamente la sua spedizione a una Compagnia aerea, un altro, invece, è che tra i due soggetti del contratto di trasporto aereo – mittente e vettore – si inseriscano, per ovvi motivi organizzativi e operativi, terzi (corrieri stradali, operatori dell'intermodalità, spedizionieri, consolidatori, fornitori di servizi vari di logistica, ecc.) quasi mai conosciuti dal mittente e sui quali egli è comunque chiamato a garantire, sottoscrivendo una dichiarazione che manleva il soggetto che materialmente affida la spedizione al vettore aereo da ogni responsabilità in tal senso. Dichiarazione che, a rigor di logica, non sarebbe indispensabile – ai fini dell'imbarco in aereo – richiedere al mittente nel caso in cui detto soggetto fosse Agente Regolamentato. Ma poiché, com'è stato detto, così non è quasi mai, se ne pretende sempre il rilascio.

Al mittente/sottoscrittore, forse, non è sufficientemente chiaro il rischio a cui si espone con questa firma nella malaugurata ipotesi in cui un atto terroristico (il "*caso Lockerbie*" insegna) dovesse colpire l'aeromobile in cui viaggia la sua merce. (Senza considerare altri non meno gravi aspetti come quelli assicurativi che potrebbero vederlo coinvolto, con gli effetti disastrosi che è facile immaginare, anche in un'eventuale azione di rivalsa degli assicuratori). Fortunatamente – per tutti





SPEDIZIONE IN GIAPPONE

di Maurizio Favaro



comunque – atti del genere sono rari, ma ciò non esime il mittente dall'usare la massima prudenza e oculatezza in tutto quello che viene sottoposto alla sua approvazione (come la firma di qualsiasi documento di trasporto in una resa EXW, per esempio). La sottoscrizione dell'Allegato B lettera 3, ossia la dichiarazione del mittente conosciuto, è pratica che deve essere lasciata a quel mittente che provvede in proprio all'affidamento della sua spedizione alla Compagnia aerea oppure che conosce personalmente l'operatore (corriere, spedizioniere, consolidatore, padroncino, ecc.) che prende in carico la spedizione per la successiva consegna alla Compagnia aerea. Mancando queste condizioni, le indicazioni per non firmare ci sono tutte. E la legge non lo obbliga a firmare, ma gli consente in alternativa di richiedere (o autorizzare) il controllo radiogeno della sua spedizione (collo per collo, ovviamente) attuato attraverso raggi x, TAC, metal detector. Costoso, lungo (attenzione ai tempi globali di resa nel via aerea ne risulteranno irrimediabilmente compromessi), ma rassicurante.

Favaro Maurizio, Consulente per il commercio estero. Giornalista pubblicista e Professore a contratto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.





CODICI ISO DEI PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE IBAN

a cura della Redazione



Paese	Codice Iso	Paese	Codice Iso	Paese	Codice Iso
Austria	AT	Belgio	BE	Bulgaria	BG
Cipro	CY	Danimarca	DK	Estonia	EE
Germania	DE	Grecia	EL	Finlandia	FI
Francia	FR	Gran Bretagna	GB	Irlanda	IE
Italia	IT	Lettonia	LV	Lituania	LT
Lussemburgo	LU	Malta	MT	Olanda	NL
Polonia	PL	Portogallo	PT	Repubblica Ceca	CZ
Repubblica Slovacca	SK	Romania	Ro	Slovenia	SI
Spagna	ES	Svezia	SE	Ungheria	HU
Islanda	IS	Liechtenstein	LI	Norvegia	NO
Svizzera	CH				

INFORMAZIONI SULLA RIVISTA ED INDIRIZZI UTILI

- **Direttore:** Giovanni Casadei Monti
- **Direttore responsabile:** Paola Morigi
- **Referente scientifico:** Antonio Di Meo
- **Redazione:** Antonio Di Meo, Cinzia Bolognesi
- **Progetto grafico - impaginazione:** Feroli srl – Forlì
- **Segreteria – amministrazione:** Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello (EIC IT 369) Viale Farini 14 - 48100 Ravenna Tel 0544 481443 - Fax 0544 218731
- **Hanno collaborato a questo numero:** Antonio Di Meo, Maurizio Favaro, Fortis, Massimo Sirri, Enrico Carlo Tenerani, Riccardo Zavatta.

CONTATTATE LA NOSTRA REDAZIONE, mandateci i vostri suggerimenti, segnalateci gli argomenti che volete approfondire:

Redazione di Ravenna: Dr.ssa Cinzia Bolognesi, Tel 0544 481415 – Fax 0544 218731, e-mail: internationaltrade@ra.camcom.it

Redazione di Padova: Dott. Antonio Di Meo, Tel 049 7806447 – Fax 049 8073284, e-mail: antonio.dimeo@studiodimeo.com

Costo abbonamento: 96,00 euro + iva

Rivista elettronica quindicinale (24 numeri di cui 22 invii, gennaio e agosto due numeri in uno), spedizione per posta elettronica. L'abbonamento è ad anno solare. Qualora venga sottoscritto dopo il 15 gennaio dell'anno in corso, i numeri arretrati vengono inviati in abbonamento insieme al primo numero utile. Gli abbonati riceveranno una user id e una password e potranno scaricare i numeri della rivista dal sito <http://www.ra.camcom.it/internationaltrade>

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con la massima attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità a carico dei redattori per involontari errori o inesattezze. Quanto alle soluzioni proposte, pur se elaborate con la massima cura possibile, non impegnano in alcun modo la Redazione di International Trade e i suoi collaboratori.

È vietata ogni riproduzione totale o parziale dei testi, articoli o quant'altro pubblicato nella rivista. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata viola la L. 633/41 e pertanto è perseguibile penalmente.

International Trade. Case Studies, problem solving and tools - periodico telematico registrato presso il Tribunale di Ravenna n.1248 del 29-12-2004.